



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "ACLI provinciali di Pavia"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "Acli provinciali di PAVIA" di seguito indicata come Associazione.

1.2 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" – iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto, i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

1.3 L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari delle ACLI - è riconosciuta ed aggregata alle ACLI medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto dell' 8 agosto 1947. In particolare l'Associazione rappresenta il livello di articolazione territoriale provinciale delle ACLI medesime.

1.4 L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.5 L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.6 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI l'Associazione recepisce l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione nazionale.

1.7 L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle Vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in Pavia.

2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3 E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio provinciale.

2.4 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

2.5 L'Associazione ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della provincia riconosciuta dal Consiglio Nazionale delle ACLI tramite sedi secondarie e/o unità locali – costituite anche presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza provinciale - soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio provinciale – e saranno conseguentemente inquadrare, sotto ogni profilo, nell'ambito della Associazione.

Art. 3 - FINALITÀ (OGGETTO)

3.1 L'Associazione, unitamente alle ACLI, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

L'Associazione promuove solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella

salvaguardia del creato.

L'Associazione associa lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità ed il Patto Associativo.

Possono aderire all'Associazione, associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.

L'Associazione, Movimento educativo e sociale, opera nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e realtà associative.

La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo.

L'azione sociale dell'Associazione, a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, favorisce l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni.

L'Associazione, nonché le Associazioni specifiche, i Servizi e le Imprese a finalità sociale ed ogni altro soggetto del sistema associativo, adotta, ad integrazione del metodo di governo, il processo di governance basato sulla sussidiarietà e condivisione, sia al loro interno che nei rapporti reciproci.

I Servizi sociali, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche promosse dall'Associazione o ad esse aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditorialità sociale nonché di rappresentanza di interessi collettivi, per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali e di tutela delle persone:

- a) nel patrocinio e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI;
- b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l'Ente Regionale ACLI Istruzione Professionale (Fondazione ENAIP Lombardia) e gli Enti regionali ad esso associati;

c) nell'assistenza e tutela fiscale attraverso il Centro Assistenza Fiscale (CAF) ACLI;

d) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale e agricolo, il lavoro di cura, l'ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dai Consigli Provinciale, Regionale e Nazionale.

3.2 L'Associazione:

a) favorisce la partecipazione attiva degli associati alla realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dai congressi e dagli organi;

b) promuove la crescita spirituale ed alimenta la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; tali figure, comprendendo il carisma delle ACLI, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l'associazione nell'appartenenza alla Chiesa, alla sua vita e alla sua missione;

c) opera con scopi sociali, culturali e assistenziali, senza fini di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Nazionale, Regionale e Provinciale;

d) assume iniziative atte a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione di servizi e di imprese a finalità sociale, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomini e donne ;

e) è diretta da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI;

f) promuove una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata; promuovono l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso;

g) tutela gli associati nella difesa dei loro diritti ed interessi economici, sociali, morali e professionali, sia

nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli nelle forme di legge anche davanti la magistratura competente.

3.3 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria nel rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai Consigli regionale e nazionale.

3.4 L'Associazione nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali e Regionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti per il territorio della propria provincia; elabora e sviluppa una politica ed azioni ispirate ai principi fondamentali dell'associazione.

3.5 L'Associazione esercita, in primo luogo, un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Strutture di base delle ACLI presenti sul territorio provinciale di riferimento, coordinando in caso di necessità, anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti provinciali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito provinciale per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli associati.

3.6 L'Associazione, nell'ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di natura economica, politica e legislativa per determinare una efficace azione a livello provinciale, per supportare l'attività a livello di base e per coadiuvare l'Associazione nazionale e regionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale e regionale.

In considerazione delle modifiche di assetto delle Province previste dallo Stato Italiano, la sede Provinciali Acli, afferente allo stesso territorio provinciale, realizzerà strumenti di coordinamento e di rappresentanza verso le istituzioni provinciali stesse.

3.7 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - di:

- dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le organizzazioni di rappresentanza del Terzo Settore, con le Organizzazioni di Volontariato, con le realtà ecclesiali e con le famiglie;
- realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio sociale.
- promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più vulnerabili, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.
- favorire l'educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
- curare la formazione culturale, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali.

3.8 L'Associazione, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, potrà altresì:

- a. stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
- b. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- c. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi);
- d. svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.

3.9 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia, estesa e partecipata azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI, curandone anche la promozione in forma occasionale o periodica.

3.10 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il

raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

3.11 A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

3.12 In tale ambito l'Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al sistema ACLI, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.

3.13 Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei soci. In caso di necessità ha facoltà di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo agli associati. E' riconosciuta la possibilità di corrispondere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, preventivamente autorizzate dalla Presidenza.

Art. 4 – RAMO ONLUS

4.1 Considerato che le ACLI sono un'Associazione di Promozione Sociale ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali, nella specie, sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947, l'Associazione, previa apposita delibera della Presidenza provinciale, potrà direttamente svolgere, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e/o integrazioni - nel rispetto delle prescritte disposizioni normative e regolamentari – una o più attività ricomprese nell'elenco di cui al 1° comma, lett. a) dell'art. 10 del citato D. Lgs. 460/97, che siano compatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione medesima.

4.2 L'eventuale svolgimento di una o più attività ricomprese nel Ramo ONLUS dovrà essere compiutamente disciplinato in uno specifico regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto, predisposto dalla Presidenza provinciale ed approvato con apposita delibera del

Consiglio provinciale.

4.3 Il suddetto regolamento, unitamente al presente Statuto, dovrà essere trasmesso, in coerenza con vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle competenti autorità per le necessarie autorizzazioni, e nella sua articolazione dovrà:

- indicare le attività effettivamente svolte rientranti nel ramo ONLUS;
- specificare che lo svolgimento delle predette attività deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti clausole:

o l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale in relazione alle attività svolte nel predetto Ramo ONLUS;

o fermo restando quanto disposto all'art. 1.4. del presente statuto, la possibilità di destinare utili o avanzi di gestione del Ramo a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

o l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione del Ramo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse del ramo medesimo, anche attraverso la costituzione di apposite riserve vincolate agli anzidetti fini;

o l'obbligo di devolvere il patrimonio del ramo ONLUS, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

o l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ramo organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "RAMO ONLUS".

4.4 L'attività del ramo ONLUS dovrà essere rendicontata con una contabilità separata ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 5 –STRUTTURE - SOCI - DIRITTI E DOVERI

5.1 L'Associazione, promuove la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei

principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale, attraverso Strutture di base dislocate nel territorio: circoli e gruppi organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciuti dal Consiglio Provinciale quale luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale.

Tutte le strutture delle ACLI applicano il processo di governance per definire compiti e responsabilità precise per ciascun livello territoriale.

Le attività territoriali dell'Associazione vengono coordinate attraverso:

a) le Strutture di base (circoli, gruppi organizzati negli ambienti di lavoro e di vita, nuclei)

riconosciute dal Consiglio Provinciale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale;

b) le strutture zonali, istituite dal Consiglio Provinciale per coordinare le Strutture di base e le attività da esse promosse, per curare i rapporti con le istituzioni locali;

c) le aree metropolitane, istituite dalla Direzione Nazionale d'intesa con il Consiglio Regionale e i Consigli Provinciali interessati, con il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza delle ACLI e delle attività e iniziative da esse promosse nelle grandi aree urbane.

5.2 L'Associazione è una articolazione territoriale dell'Associazione ACLI alla quale i soggetti interessati si associano attraverso l'iscrizione presso una struttura di base, nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale e sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Strutture di Base che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.

L'Associazione, conseguentemente, adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.

5.3 In particolare, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato.

I soci hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell'Associazione, al Congresso dell'Associazione ACLI della Regione territorialmente competente e al Congresso dell'Associazione ACLI nazionale.

5.4 Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

- E' esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
- Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
- La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- il Congresso provinciale;
- il Consiglio provinciale;
- la Presidenza provinciale;
- il Presidente provinciale;
- il Collegio provinciale dei Revisori.

6.2 In relazione agli Organi sociali l'Associazione provinciale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale delle ACLI in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati" allo "Scioglimento Presidenze" allo "Scioglimento Consiglio – Nomina Commissario", nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere – anche tra gli organi di cui all'art. 6.1. che precede, la "Convenzione di arbitrato".

Art. 7 – IL CONGRESSO PROVINCIALE

7.1 Il Congresso provinciale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base nonché dai delegati dei soggetti appartenenti al sistema ACLI previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali e Regionali.

7.2 In relazione all'attività del Congresso provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e

Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, ai Regolamenti interni.

7.3 Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso provinciale siano assunte con la maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.

7.4 In caso di adeguamenti statutarî dovuti a modifiche normative e regolamentari – previa autorizzazione della Direzione Nazionale – le competenze per l'approvazione di tali modifiche ed adeguamenti sono demandate al Consiglio provinciale.

7.5 Le deliberazioni del Congresso provinciale sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione. Ogni delegato ha diritto di consultare il verbale del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale.

Art. 8 – IL CONSIGLIO PROVINCIALE

8.1 Il Consiglio provinciale è composto dai Consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base nonché dagli altri soggetti aventi diritto di voto previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali e Regionali.

8.2 In relazione all'attività del Consiglio provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

8.3 I verbali delle sedute del Consiglio Provinciale devono essere conservati e messi a disposizione dei componenti degli Organi Provinciali dell'Associazione interessati a prenderne visione.

Art 9 – LA PRESIDENZA PROVINCIALE

9.1 La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composta con

diritto di voto, dai componenti eletti dal Consiglio provinciale su proposta del Presidente;

9.2 Partecipano alle riunioni della Presidenza provinciale senza diritto di voto, i soggetti indicati dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali;

9.3 In relazione all'attività della Presidenza provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e del Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

9.4 La Presidenza provinciale dirige le ACLI nell'ambito della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e degli Organi nazionali e regionali.

9.5 Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) redigere e presentare al Consiglio Provinciale il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
(Relazione Sociale)

c) redigere e presentare al Consiglio provinciale il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo per ogni anno sociale;

d) accogliere l'adesione/aggregazione di nuove Associazioni/gruppi;

9.6 Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

9.7 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta in relazione alla carica ricoperta.

9.8 I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei componenti

degli Organi dell'Associazione interessati a prenderne visione.

Art 10 – IL PRESIDENTE PROVINCIALE

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente propone al Consiglio la composizione della Presidenza indicando uno o più vice presidenti, il Responsabile alla Funzione Sviluppo Associativo ed il Responsabile dell'amministrazione.

10.3 In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento delle ACLI Nazionali.

Art. 11 – IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI

11.1 Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio provinciale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità e la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali.

11.2 Se non vi ha provveduto il Consiglio provinciale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio: partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale; possono essere invitati alle riunioni della Presidenza provinciale.

11.3 La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso provinciale.

11.4 Se previsto dallo Statuto e/o dai Regolamenti Nazionali il Consiglio può nominare un Revisore Unico, in luogo del Collegio dei Revisori.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

12.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio provinciale;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di raccolta fondi (fund raising);
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

12.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 13 – BILANCIO PREVENTIVO - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO - RELAZIONE SOCIALE

13.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

13.2 Per ciascun esercizio, la Presidenza deve predisporre il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Economico Finanziario da sottoporre al Consiglio Provinciale per l'approvazione. Il Rendiconto Economico Finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio

provinciale convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.

Unitamente al Bilancio Preventivo e al Rendiconto Economico finanziario la Presidenza deve predisporre una "Relazione Sociale" che renda conto, in una prospettiva sia consuntiva che programmatica, della missione e delle strategie formulate, delle risorse utilizzate, delle attività, dei risultati prodotti e degli effetti determinati.

13.3 Il Consiglio provinciale di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali, entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 14 – SCIOGLIMENTO

14.1 Il Congresso provinciale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

14.2 In caso di scioglimento il Congresso provinciale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

14.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione, i beni patrimoniali si trasferiscono alle ACLI Associazione nazionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

14.4 Ove tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 15 – DISPOSIZIONI VARIE

15.1 Il Presidente ed i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle

Presidenze regionale (territorialmente competente) e nazionale.

15.2 La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni provinciali.

Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

15.3 In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza provinciale e del Presidente provinciale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla elezione dei nuovi Organi Sociali salvo l'adozione di uno dei provvedimenti previsti dall'art.6.2 che precede.

15.4 Ogni atto o documento dell'Associazione:

A) che contenga una disposizione di spesa o di incasso, quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc., deve essere autorizzato e sottoscritto in modo congiunto dal Presidente Provinciale o dal Vice Presidente provinciale Vicario o da componente della Presidenza provinciale che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi;

B) che contenga la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall'Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc., deve essere autorizzato e sottoscritto in modo congiunto dal Presidente Provinciale – la cui firma deve essere sempre presente - e dal Vice Presidente provinciale Vicario o dal componente della Presidenza provinciale che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, da un altro componente della Presidenza opportunamente prescelto. Pertanto, ogni documento o atto sopra descritto dovrà contenere, oltre alla firma del Presidente, previa delibera della Presidenza Provinciale, almeno l'ulteriore firma di uno dei due soggetti di cui sopra all'uopo autorizzati,

15.5 L'Associazione, ha autonomia decisionale e gestionale per le operazioni di carattere amministrativo,

economico, finanziario e patrimoniale.

E' fatto divieto alla stessa, sotto pena di scioglimento del relativo organo direttivo da parte della Direzione Nazionale, di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, i beni immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero di modificarne la destinazione d'uso, senza la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale, nonché mettere in atto attività ed iniziative tese a depauperare il patrimonio ovvero ad impedire lo sviluppo associativo.

15.6 La violazione anche di una delle disposizioni del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi delle ACLI, conferisce alla Direzione Nazionale delle ACLI la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6.2 che precede.

Art. 16 - NORME FINALI

16.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto delle ACLI (Associazione Nazionale) e dei Regolamenti nazionali e regionali - da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto - del codice civile, nonché alle specifiche disposizioni normative vigenti, anche di carattere regionale e comunale.

PAVIA, 16 ottobre 2013